

Pubblicato il 03/12/2021

N.01327 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 01923/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2021, proposto da

ANGELA AMATO, ANTONELLA AZAN, ELENA BAGGIO, ANNALISA BAGNACANI, SARA BALLABIO, ELEONORA BARDI, ANNARITA BARTILOTTI, ANTONINO BIONDO, CARMELO BRUNO, CARLO CAMPANELLI, MARIATERESA CAPPIELLO, ROBERTO CAPURSO, SILVIA CARLUCCI, ELISA CASCONI, VALENTINA CATZOLA, CLAUDIA CERQUA, MARTINA CHITTANI, GRAZIELLA CIMINO REALE, SIMONE CIOCCA, GIUSEPPINA COFANO, ANNA COLOSIMO, ORNELLA CONSIGLIO, MARIA ROSA CONTENTO, GIUSEPPINA COSTANZA, CARMEN COSTANZO NINITTO, ANELLA D'AGOSTINO, ANTONIETTA D'AMBROSIO, FRANCESCO DE LUCIA, MARIELLA DE LUCIA, EMILIA DE NIGRIS, MARISA DE RINALDIS, MAURA DE ROSA, LOREDANA DILEO, ANTONIO DI NAPOLI, CHIARA DISALVATORE, CRISTIANA DUDDA, MARIA ESPOSITO, VINCENZO ETERNO, SILVIA FALCONI, ANGELA MARIA FARRUGGIA, CLAUDIA FARRUGGIA, LAURA FERRO, NICOLA

FILOCAMO, ROBERTA FODALE, VIRGINIA FODALE, ANNA FORTE, ANGELA GAGLIARDI, NADIA IOLA GENTILE, IDA GESUELE, MICHELA GHELARDONI, ALESSANDRA GHIANI, BEATRICE GHILARDI, GLORIA GIACOMAZZI, ANNA GIORGI, VITA GIRGENTI, MARIA CARMEN GIUDITTA, LUCIANA GIZZI, SILVIA GLIONNA, GRAZIANA GRASSO, ANTONELLA GUALDI, MARIA GULLI, MARIAPINA IACOBELLI, MARIA LUISA IARIA, AGOSTINO INCARDONA, MARIA ROBERTA IUZZOLINI, OLIVERA IVKOVIC, CATERINA LAROSSA, VERONICA LOIACONO, GIACOMO LO NIGRO, EMANUELE LO PRESTI, PAOLA MACCARRONE, ANTONIA MACRINO, EMANUELA MAMMOLITI, ANTONELLA MANCA, SARA MARCHIONNA, ISABELLA MARINO, VITTORIA MANUELA MARSANO, VALENTINA MAZZACANE, ANTONELLA MENNILLO, SARAH MONGIOVI', GIUSEPPINA MONTELEONE, VANESSA NARDESE, ANGELA ORTOGNI, MARGHERITA PAPALE, FELICIA PIDONE, MARIA ELENA PIROZZI, ILARIA PONTI, GIOVANNI PORCIATTI, ILARIA RADICI, GINA RANA, VALERIA RASINI, MARTA REINO, AMELIA VALENTINA ROCCELLA, FRANCESCA MARIA ROVERSI, TERESA RUTIGLIANO, DANIELA SANTORO, ELENA SANVITO, GIUSY SCIACCA, GIULIA SERENA SCIALABBA, STEFANO SCUTTERI, ENRICA SOLDAVINI, ANGELA SPANO', ELENA SPINA, SILVIA TERRANA, MARIA ELISA TONOLI, MARIA TORLUCCIO, RICCARDO TULLIO, MARIA GIUSEPPINA TURTURO, VALENTINA UVA, SALVATORE VELLA, BRUNELLA VISAGGI, PAMELA ZANGHI', ALESSANDRA ZAPPA e ALINE ZOVKO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Eleonora Gavoni e Giacomo Galazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Privata Letizia, n. 6;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti

OTTAVIA ZENATO, non costituita in giudizio;
TERESA SCAFONE, non costituita in giudizio;
VALENTINA DE RIENZO, non costituita in giudizio;
AMBRA ESTER ZAGHETTO, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del Provvedimento di valutazione negativo delle prove scritte e conseguente provvedimento di non ammissione alla graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe di concorso A028 Regione Lombardia, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia in data 13 luglio 2021 e, successivamente, rettificata in data 15 luglio 2021, 21 luglio 2021 e 31 agosto 2021;

della Graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe di concorso A028 Regione Lombardia, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia in data 13 luglio 2021, di cui al provvedimento Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1682 del 13 luglio 2021 e N. Albo 582/2021 nonché al suo allegato;

della Graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020, per la classe di concorso A028 Regione Lombardia, per come rettificata a seguito delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice sui reclami pervenuti, di cui particolarmente al provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1691 del 15 luglio 2021 e N. Albo 591/2021 nonché al suo allegato;

della Graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 510 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020, per la classe di concorso A028 Regione

Lombardia, per come rettificata con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1747 del 21 luglio 2021 e N. Albo 596/2021 nonché del suo allegato;

della Graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 510 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020, per la classe di concorso A028 Regione Lombardia, per come rettificata con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.D. 2246 del 31 agosto 2021 e N. Albo 695/2021 nonché del suo allegato;

dei Provvedimenti aventi ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente relativa alla menzionata classe di concorso e, segnatamente, Decreto di costituzione della Commissione di concorso del 28 ottobre 2020, Decreto di costituzione delle Sottocommissioni giudicatrici del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe A028 Regione Lombardia, di cui al provvedimento dell' Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.D. 75 del 18 gennaio 2021 e N. Albo 16/2021; Decreto di sostituzione del commissario della Sottocommissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo DD MIUR 783/ 2020 per la classe A028 Regione Lombardia di cui al provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1304 del 11 giugno 2021 e N. Albo 334/2021; Decreto di sostituzione del commissario della Sottocommissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe A028 Regione Lombardia, di

cui al provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale Lombardia, Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1159 del 1 giugno 2021 e N. Albo 209 /2021; Decreto di sostituzione dei commissari della Sottocommissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe A028 Regione Lombardia, di cui al provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale

Lombardia, Protocollo MI AOO DRLO R.D. 932 del 30 aprile 2021 e N. Albo 126/2021; Decreto di sostituzione del membro aggregato della Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe A0 28 Regione Lombardia, di cui al provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale Lombardia, Protocollo MI AOO DRLO R.D. 138 del 2 febbraio 2021 e N. Albo 41/2021;

Provvedimento adottato dalla Commissione di concorso di cui al Verbale di insediamento della Commissione e dell'approvazione della griglia di valutazione del 4 marzo 2021;

dei Provvedimenti contenenti la determinazione dei criteri di valutazione e della griglia di valutazione della prova scritta e di ogni altro documento ivi allegato o richiamato, de i verbali di correzione delle prove scritte, dei verbali, degli atti e di ogni altro provvedimento relativo all'abbinamento della prova scritta al singolo candidato.

delle Operazioni di valutazione della prova scritta e atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura di correzione della prova scritta;

del Provvedimento di assegnazione della sede di servizio nonché ogni altro ulteriore ed eventuale provvedimento sul punto;

degli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare ed occorrendo, verbale delle operazioni della commissione, nonché tutti gli ulteriori atti della commissione stessa, ivi compresi quelli determinativi dei criteri di valutazione dalla stessa deliberati, e atti successivi della procedura concorsuale;

ove occorrendo, del provvedimento adottato dal MIUR in data 4 novembre 2020 di approvazione della griglia di valutazione della classe di concorso A028 A038 AD25 AM55 B011;

per l'annullamento del diniego e l'accertamento conseguente

del diritto d'accesso relativo a tutti gli i verbali e/o altri atti o documenti riferibili alla Commissione

Giudicatrice e che non sono stati consegnati ai ricorrenti a seguito di regolari

istanze d'accesso presentate al MIUR, nonché di successive richieste personalmente da essi rivolte presso gli Uffici, quali a titolo esemplificativo: verbali di correzione delle prove scritte dei ricorrenti; verbali di deliberazione dei criteri; tutti gli atti ed i verbali da essa posti in essere, anche non noti, con particolare riferimento alle schede di valutazione, agli elaborati, tanto dei ricorrenti che degli altri candidati; verbali di tutte le operazioni poste in essere dalla commissione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che gli interessi dei ricorrenti possano essere adeguatamente tutelati attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Rilevato che, con il ricorso in esame, viene fra l'altro impugnata la graduatoria di concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe di concorso A028 Regione Lombardia, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia in data 13 luglio 2021, e successive modifiche;

Rilevato che i ricorrenti hanno notificato il ricorso solo ad alcuni dei soggetti inclusi nella suddetta graduatoria e che, di conseguenza, occorre ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. amm.;

Ritenuto opportuno, considerato l'elevato numero dei controinteressati, accogliere l'istanza, formulata dai ricorrenti, di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

Ritenuto, peraltro, di dover seguire quella giurisprudenza, la quale ha affermato che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni degli articoli 52, comma 2, cod. proc. amm. e 151 c.p.c. si evinca la possibilità di "disapplicare l'art. 150, comma 3, c.p.c. nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica" (così TAR Lazio, Roma, sez. III bis, ord. 12 novembre 2013, n. 4396).

Ritenuto conseguentemente che la notificazione per pubblici proclami potrà avvenire mediante la sola pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione (d'ora innanzi "Ministero"), posto che tale modalità appare soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che la ricorrente debba provvedere alla pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'Ministero di un avviso, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nominativo dei ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c.- l'oggetto della domanda proposta al giudice;
- d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti inclusi nella graduatoria di concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe di concorso A028 Regione Lombardia, pubblicata

dall'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia in data 13 luglio 2021, e successive modifiche;

e.- l'indicazione degli estremi della presente ordinanza, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;

f.- il testo integrale del ricorso;

g. - l'indicazione della data dell'udienza fissata con la presente ordinanza per la prosecuzione della trattazione del ricorso.

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni.

La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e al ricorso introduttivo del presente giudizio. Il Ministero è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza – dovrà avvenire in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio.

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dal Ministero in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata.

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dai ricorrenti entro quindici giorni dalla data di inizio delle stesse;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'1 marzo 2015.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei sensi e con le modalità indicate in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Referendario

L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.